



CITTÀ DI CASTELVETRANO

Libero Consorzio Comunale di Trapani



Deliberazione del Commissario Straordinario n. 37 del 12/10/2016

OGGETTO: Sentenza n. 80/2016 emessa dal Tribunale di Marsala. SALLUZZO Giuseppe e CATALANOTTO Rosa c/ Comune di Castelvetro. Presa d'atto e riconoscimento debito fuori bilancio.

L'anno **duemilasedici**, il giorno **dodici** del mese di **ottobre** alle ore 13,00 in Castelvetro nella Casa Comunale, il Commissario Straordinario dott. Francesco MESSINEO, nominato con D.P. n. 532/Gab del 22/03/2016, assistito dal Segretario Generale dott. Livio Elia MAGGIO, adotta la presente deliberazione con i poteri e le attribuzioni del Consiglio Comunale.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista ed esaminata la proposta di deliberazione in oggetto, trasmessa in data 10/10/2016, di seguito integralmente trascritta:

*“PREMESSO che con atto di citazione notificato al Comune di Castelvetro, in persona del Sindaco pro tempore il 2.01.2013, i sigg. SALLUZZO GIUSEPPE nato il omissis a omissis e CATALANOTTO ROSA nata il omissis a omissis, nella qualità di genitori esercenti la potestà sul figlio minore omissis nato il omissis a omissis, hanno chiesto al Tribunale di Marsala il risarcimento dei danni asseritamente subiti dal loro figlio in occasione di un sinistro verificatosi in Castelvetro il 16.10.2010 per l'ammontare di € 81.791,19, ivi compresi i danni al motociclo, a causa della presenza di una grossa buca nella sede stradale (**All. 1**);*

*CHE costituitosi ritualmente in giudizio il Comune ha contestato le richieste attoree chiedendone il rigetto (**All. 2**);
VISTA la sentenza n° 80/2016 Tribunale di Marsala, notificata al Comune in persona del Sindaco in data 24.05.2016 (**All. 3**) con la quale, in accoglimento della difesa dell'Ente, il giudice del Tribunale di Marsala, dott.ssa Filippetta Signorello , ha parzialmente accolto le richieste dell'attore e condannato il Comune di Castelvetro a pagare all'attore la somma di € 6.891,45 per danni fisici e € 341,30 per spese mediche, oltre interessi dal di del sinistro, spese in lite determinate in € 3.230,00, spese forfettarie e accessori di legge e spese di C.T.U.;*

***VISTO** il Decreto del Giudice del 27.01.2016 con il quale è stato liquidato il compenso in favore del CTU, dott.ssa Margherita Giacalone per € 500,00 (**All. 4**);*

***VISTA** la nota a firma dell'avv. Daniela Grimaudo del 2.08.2016 (**All. 5**) con la quale si relaziona al Sindaco in merito all'inopportunità di proporre appello e l'annotazione positiva del Sindaco;*

***VISTA** il prospetto a firma dell'avv. Daniela Grimaudo, procuratore ad litem del Comune nel giudizio di cui sopra (**All.6**) , con il quale si quantificano le somme dovute ai sigg. SALLUZZO GIUSEPPE e CATALANOTTO ROSA, nella spiegata qualità, come segue:*

1) SOMME DOVUTE EX SENTENZA

SORTE	€ 7.232,75
INTERESSI LEGALI SULLA SOMMA DEVALUTATA AL 10/2010	€ 570,54
SPESE LEGALI IMPONIBILI (COMPENSI)	€ 2.550,00
SPESE FORFETTARIE 15% SU € 2.550,00	€ 382,50
CAP 4% SU € 2.932,50	€ 117,30

IVA 22% SU € 3.049,80	€ 526,24
ESBORSI	€ 680,00
SPESE DI CTU	€ 500,00
<u>TOTALE</u>	€ 12.559,33

CONSIDERATO che la spesa necessaria al pagamento di quanto sopra costituisce debito fuori bilancio in quanto conseguente ad un titolo esecutivo per cui non esiste alcun atto amministrativo dell' A.C. che abbia previsto la spesa e pertanto è necessario che venga riconosciuta ai sensi e per gli effetti dell'art.194 comma 1 lett. a) del D. L. gvo 18.08.2000 n° 267 e che la stessa può trovare copertura al codice **missione 1 – programma 11 – titolo 1 – macroaggregato 110 del bilancio 2016**;

CHE pertanto è necessario adottare il presente provvedimento di riconoscimento della somma di cui sopra, pari a € **12.559,33** in favore dei sig. **SALLUZZO GIUSEPPE e CATALANOTTO ROSA**;

CONSIDERATO, inoltre, che nel caso di sentenza esecutiva, nessun margine di apprezzamento discrezionale è lasciato al Consiglio comunale e, per lo stesso, al Commissario Straordinario, il quale con la deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio esercita una mera funzione cognitiva, non potendo in ogni caso impedire il pagamento del relativo debito (**cfr. Corte Sicilia – Sez. riunite in sede consultiva delibera 2/2005 del 23.02.2005**);

CHE la natura della deliberazione consiliare in argomento non è propriamente quella di riconoscere la legittimità del debito, che di per sé già sussiste, bensì di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza contabile (il debito da sentenza) che è maturato all'esterno dello stesso (sul cui contenuto l'Ente non può incidere) e di verificare la sua compatibilità al fine di adottare i necessari provvedimenti di riequilibrio finanziari (**cfr. Corte dei Conti – sez. di controllo – Friuli Venezia Giulia – delibera n. 6/2005**);

CHE, peraltro, il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva non costituisce acquiescenza alla stessa e, pertanto, non esclude l'ammissibilità dell'impugnazione (**cfr. Corte dei Conti – Sez. di controllo – Lombardia – delibera n. 401/2012**), anche in ragione del fatto che attraverso il riconoscimento debito liquidato in sentenza il Comune si adegua meramente alle statuizioni delle sentenze esecutive, nella valutazione dell'interesse pubblico di non gravare il debito dei maturandi accessori, in quanto il riconoscimento della legittimità del debito risulta un necessario incombente, essendo imposto dal citato art. 194 (**sic, Cass. Civ. Sez. I, 16/06/2000, n. 8223**);

VISTO lo Statuto dell'Ente e il vigente Regolamento di Contabilità;

VISTO l'allegato parere favorevole dell'organo di revisione dell'Ente, reso ai sensi del vigente art. 239 c. 1 lett. b) punto 6 1° periodo del TUEL;

VISTO il parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 3 del D. L. n° 174/2012;

VISTO il parere di regolarità contabile;

VISTO l'art. 194 comma 1 lettera a) del D. lgs 18.08.2000 n° 267 e il vigente regolamento di contabilità e la documentazione in atti;

RICONOSCIUTA l'opportunità del presente provvedimento;
per quanto sopra premesso,

PROPONE

Al Commissario Straordinario

- 1) **PRENDERE ATTO** della **Sentenza n° 80/2016 Tribunale di Marsala** notificata al Comune in persona del Sindaco in data 24.05.2016, con la quale si condanna il Comune di Castelvetro a risarcire i subiti dai sigg. **SALLUZZO GIUSEPPE** nato il omissis a omissis e **CATALANOTTO ROSA** nata il omissis a omissis, nella qualità di genitori esercenti la potestà sul figlio minore omissis nato il omissis a omissis;
- 2) **RICONOSCERE** come riconosce, che la somma totale di € **12.559,33** indicata in premessa e dovuta in esecuzione della Sentenza n° 80/2016 del Tribunale di Marsala è ascrivibile quale debito fuori bilancio ai sensi dell' art. 194 comma 1 lettera a) del D. L.gvo 18.08.2000 n° 267, da corrispondere al **Sig. SALLUZZO GIUSEPPE** nato il omissis a omissis e **CATALANOTTO ROSA** nata il omissis a omissis;
- 3) **DARE ATTO** che dall'adozione della presente deliberazione sorge a carico del bilancio dell'Ente un onere finanziario pari a € **12.559,33** cui può farsi fronte con le disponibilità allocate al codice **missione 1 – programma 11 – titolo 1 – macroaggregato 110 del bilancio 2016**, che offre la necessaria disponibilità e sul quale si assume prenotazione di impegno di spesa di pari importo, dando atto che, ai sensi del D. L. gvo n° 126/2014, l'obbligazione è esigibile nel corrente esercizio;
- 4) **DEFINIRE** l'impegno e la definitiva imputazione con apposito provvedimento dirigenziale;

- 5) **DARE MANDATO** al Dirigente dell'Ufficio di Staff Legale e Contenzioso di compiere ogni conseguente atto di gestione discendente dal riconoscimento del debito in questione in favore dei sigg. **SALLUZZO GIUSEPPE e CATALANOTTO ROSA**;
- 6) **TRASMETTERE** copia del presente provvedimento alla componente procura della Corte di Conti in conformità al disposto dell'art. 23 c. 5 della legge n° 289/2002."

Preso atto che la stessa è corredata dei pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed alla correttezza dell'azione amministrativa e contabile;

Visto il parere favorevole reso dal Collegio dei Revisori;

Ritenuto che la superiore proposta di deliberazione è meritevole di approvazione, tenuto conto del fatto che la sentenza di condanna del Comune di Castelvetrano al risarcimento del danno risulta passata in giudicato, non essendo stato proposto Appello, su parere del legale del Comune, condiviso dal Sindaco, avuto riguardo alla cospicua riduzione della percentuale di responsabilità attribuita dall'attore al Comune e della conseguente cospicua limitazione dell'ammontare del risarcimento, per effetto della parziale, ma preponderante riconosciuta fondatezza delle argomentazioni difensive del Comune stesso;

DELIBERA

- 1) **PRENDERE ATTO** della Sentenza n° 80/2016 Tribunale di Marsala notificata al Comune in persona del Sindaco in data 24.05.2016, con la quale si condanna il Comune di Castelvetrano a risarcire i subiti dai sigg. **SALLUZZO GIUSEPPE** nato il *omissis* a *omissis* e **CATALANOTTO ROSA** nata il *omissis* a *omissis*, nella qualità di genitori esercenti la potestà sul figlio minore *omissis* nato il *omissis* a *omissis*.
- 2) **RICONOSCERE** come riconosce, che la somma totale di € 12.559,33 indicata in premessa e dovuta in esecuzione della Sentenza n° 80/2016 del Tribunale di Marsala è ascrivibile quale debito fuori bilancio ai sensi dell' art. 194 comma 1 lettera a) del D. L.gvo 18.08.2000 n° 267, da corrispondere al Sig. **SALLUZZO GIUSEPPE** nato il *omissis* a *omissis* e **CATALANOTTO ROSA** nata il *omissis* a *omissis*.
- 3) **DARE ATTO** che dall'adozione della presente deliberazione sorge a carico del bilancio dell'Ente un onere finanziario pari a € 12.559,33 cui può farsi fronte con le disponibilità allocate al codice missione 1 – programma 11 – titolo 1 – macroaggregato 110 del bilancio 2016, che offre la necessaria disponibilità e sul quale si assume prenotazione di impegno di spesa di pari importo, dando atto che, ai sensi del D. L. gvo n° 126/2014, l'obbligazione è esigibile nel corrente esercizio.
- 4) **DEFINIRE** l'impegno e la definitiva imputazione con apposito provvedimento dirigenziale.
- 5) **DARE MANDATO** al Dirigente dell'Ufficio di Staff Legale e Contenzioso di compiere ogni conseguente atto di gestione discendente dal riconoscimento del debito in questione in favore dei sigg. **SALLUZZO GIUSEPPE e CATALANOTTO ROSA**.
- 6) **TRASMETTERE** copia del presente provvedimento alla componente procura della Corte di Conti in conformità al disposto dell'art. 23 c. 5 della legge n° 289/2002.
- 7) Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12, comma 2°, della L.R. 44/91.

Lì, 12/10/2016

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

f.to Enrico Caruso

Letta e sottoscritta in data e luogo indicati nella intestazione.

Il Commissario Straordinario
f.to dott. Francesco Messineo

Il Segretario Generale
f.to dott. Livio Elia Maggio

DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

ai sensi dell'art. 12 comma 2° della L.R. 44/91
Castelvetrano, 12/10/2016

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to dott. Livio Elia Maggio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione del messo comunale, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio
dal _____ al _____

Castelvetrano, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ dopo il 10° giorno dalla relativa pubblicazione

IL SEGRETARIO GENERALE



CITTÀ DI CASTELVETRANO
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

SETTORE: AFFARI GENERALI
UFFICIO: LE.GALE

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(CON I POTERI E LE ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE)**

OGGETTO: Sentenza n. 80/2016 emossa dal Tribunale di Marsala. SALLUZZO Giuseppe e CATALANOTTO Rosa c / Comune di Castelvetrano. Presa d'atto e riconoscimento debito fuori bilancio.

Esaminata ed approvata dal
Commissario Straordinario:
12.09.2016
con deliberazione n° 37

Dichiaro immediata esecutiva ai sensi
dell'art.12 co.2° della L.R. 11/81

NO
 SI

RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO.
Per quanto concerne la completezza tecnica ed in
ordine alla regolarità o alla completezza dell'atto
amministrativo esprime parere: SI

Data 21.9.2016 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Luigi...)

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
Per quanto concerne la regolarità contabile
esprime parere:

Data 21.9.2016 IL DIRIGENTE DEL IV SETTORE
PROGRAMMATIONE FINANZIARIA
E GESTIONE DELLE RISORSE
(Andrea...)

IMPIEGAZIONE DELLA SPESA
SOMMA DA IMPEGNARE CON LA PRESENTE
PROPOSTA € 12.259,33

AL CAP. 2040.1 PR. 1026/2016

Data 22 SET 2016 IL RESPONSABILE
(...)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(DANIELA...)

06-09-2016

IL RESPONSABILE DEL DOTT. GIUSEPPE
(...)

IL RESPONSABILE
(...)

IL SINDACO

PREMESSO che con atto di citazione notificato al Comune di Castelvetro, in persona del Sindaco pro tempore il 2.01.2016, i sigg. **SALIZZO GIUSEPPE** nato il 12/01/1950 a Castelvetro e **CATALANOTTO ROSA** nata il 12/01/1950 a Castelvetro, nella qualità di genitori esercenti la potestà sui figli minori **Salizzo Giuseppe** nato il 12/01/1980 e **Salizzo Rosa** nata il 12/01/1980, hanno chiesto al Tribunale di Marsala il risarcimento dei danni asseritamente subiti dal loro figlio in occasione di un sinistro verificatosi in Castelvetro il 16.10.2010 per l'ammontare di € 81.791,19, ivi compresi i danni al motociclo, a causa della presenza di una grossa buca nella sede stradale (All. 1);

CHÉ costituitosi finalmente in giudizio il Comune ha contestato le richieste autoree chiedendone il rigetto (All. 2);

VISTA la Sentenza n° 80/2016 Tribunale di Marsala, notificata al Comune in persona del Sindaco in data 24.05.2016 (All. 3) con la quale, in accoglimento delle difese dell'Ente, il giudice del Tribunale di Marsala, dott.ssa Filippetta Signorato, ha parzialmente accolta le richieste dell'attore e condannato il Comune a pagare all'attore la somma di € 6.891,43 per danno fisico e € 341,30 per spese mediche, oltre interessi dal dì del sinistro, spese di lite determinate in € 3.250,00, spese peritali e accessori di legge e spese di C.T.U.;

VISTO il Decreto del Giudice del 27.01.2016 con il quale è stato liquidato il compenso in favore del C.T.U. Dott.ssa Margherita Giacalone per € 500,00 (All. 4);

VISTA la nota a firma dell'avv. Daniela Crimardo in data 2.08.2016 (All. 5) con la quale si richiama al Sindaco in merito all'inopportunità di proporre appello e l'annotazione positiva del Sindaco;

VISTA il prospetto a firma dell'avv. Daniela Crimardo, promotore ad litem del Comune nel giudizio di cui sopra (All. 6), con il quale si quantificano le somme dovute ai sigg. **SALIZZO GIUSEPPE** e **CATALANOTTO ROSA**, nella spiegata qualità, come segue:

I) SOMME DOVUTE EX SENTENZA

SORTE	€	7.232,75
INTERESSI LEGALI sulla somma devoluta al 10/2010	€	570,54
SPESI LEGALI imponibili (compensi)	€	2.550,00
SPESI FORFETTARIE 15% su € 2.550,00	€	382,50
CAI* 4% su € 2.932,50	€	117,30
IVA 22% su € 3.049,80	€	526,24
ESBORSI	€	500,00
SPESI DI C.T.U.	€	500,00
TOTALE	€	12.559,23

CONSIDERATO che la spesa necessaria al pagamento di quanto sopra costituisce debito fuori bilancio in quanto conseguente ad un titolo esecutivo per cui non esiste alcun atto amministrativo dell'A.C. che abbia previsto la spesa e pertanto è necessario che venga

riconosciuta ai sensi e per gli effetti dell'art. 194 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 18.08.2000 n° 267 e che la stessa può trovare copertura al bilancio missione I - programma 11 - titolo 1 - macroaggregato 110 del bilancio 2016;

CHE pertanto è necessario adottare il presente provvedimento di riconoscimento della somma di cui sopra pari ad € 12.559,33 in favore del sig. **SALLUZZO GIUSEPPE** e **CATALANOTTO ROSA**,

CONSIDERATO, inoltre che nel caso di sentenza esecutiva, nessun margine di apprezzamento discrezionale è lasciato al Consiglio comunale o, per lo stesso, al Commissario Straordinario, il quale con la deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio esercita una mera funzione ricognitiva, non potendo in ogni caso impedire il pagamento del relativo debito (cfr. Corte Sicilia - Sez. riunite in sede consultiva delibera 2/2005 del 23.02.2005);

CHE la natura della deliberazione consiliare in argomento non è propriamente quella di riconoscere la legittimità del debito; che ci per sé già sussiste, bensì di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza contabile (il debito da sentenza) che è maturato all'esterno dello stesso (su) cui contenuto l'Ente non può incidere) e di verificare la sua compatibilità al fine di adottare i necessari provvedimenti di riequilibrio finanziari (cfr. Corte dei Conti - sez. di controllo - Triuli Venezia Giulia - delibera n. 6/2005);

CHE, peraltro, il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva non costituisce acquiescenza alla stessa e, pertanto, non esclude l'ammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte dei Conti - Sez. di controllo - Lombardia delibera n. 401/2012), anche in ragione del fatto che attraverso il riconoscimento debito liquidato in sentenza il Comune si adegna materialmente all'esecuzione delle sentenze esecutive, nella valutazione dell'interesse pubblico di non gravare il debito dei maturandi accessori, in quanto il riconoscimento della legittimità del debito risulta un necessario incombente, essendo imposto dal citato art. 194 (sic, Cass. Civ. Sez. 1, 16/06/2000, n.8223);

VISTO lo Statuto dell'Ente e il vigente Regolamento di Contabilità;

VISTO l'allegato parere favorevole dell'organo di revisione dell'Ente, reso ai sensi del vigente art. 239 c. 1 lett. b) punto 5 1° periodo del TUEL;

VISTO il parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 3 del D.L. n° 174/2012;

VISTO il parere di regolarità contabile;

VISTO l'art. 194 comma 1 lettera a) del D.Lgs 18.08.2000 n° 267 e il vigente regolamento di contabilità e la documentazione in atti;

RICONOSCIUTA l'opportunità del presente provvedimento;

per quanto sopra premesso,

PROPONE,

al Commissario Straordinario

1) **PRENDERE ATTO** della Sentenza n° 80/2016 Tribunale di Marsala, notificata al Comune in persona del Sindaco in data 24.05.2016, con la quale si condanna il Comune di Castelvetrano a risarcire i summi dal sigg. **SALLUZZO GIUSEPPE** nato il 20/05/1942 a Castelvetrano e **CATALANOTTO ROSA** nata il 10/05/1947, alla stessa residenza, nella qualità di genitori esercenti la potestà sul figlio minore **SALLUZZO GIUSEPPE** nato il 05/05/1973 a Castelvetrano;

2) **RICONOSCERE**, come riconosce, che la somma totale di € 12.559,33 indicata in premessa e dovuta in esecuzione della Sentenza n° 80/2016 del Tribunale di Marsala è ascrivibile quale debito fuori bilancio ai sensi dell'art.194 comma 1 lettera a) del D. L.gvo 18.08.2000 n° 267, da corrispondere al Sig. **SALLUZZO GIUSEPPE** nato il 20/05/1942 a Castelvetrano e **CATALANOTTO ROSA** nata il 10/05/1947 alla stessa residenza;

3) **DARE ATTO** che dall'adozione della presente deliberazione sorge a carico del bilancio dell'Ente un onere finanziario pari ad € 12.559,33 cui può farsi fronte con le disponibilità allocate al codice missione I - programma 11 - titolo I - ~~men~~ **men** aggregato 110 del ~~pre~~ **pre** bilancio 2016, che offre la necessaria disponibilità e sul quale si assume prenotazione di impegno di spesa di pari importo, dando atto che, ai sensi del D. L.gvo n° 126/2014, l'obbligazione è esigibile nel corrente esercizio;

4) **DEFINIRE** l'impegno e la relativa imputazione con apposito provvedimento dirigenziale;

5) **DARE MANDATO** al Dirigente dell'Ufficio di Staff Legale e Contenzioso di compiere ogni conseguente atto di gestione discendente dal riconoscimento del debito in questione in favore dei sigg. **SALLUZZO GIUSEPPE** e **CATALANOTTO ROSA**;

6) **DARE ATTO** che la presente prenotazione di impegno rientra nelle fattispecie previste dall'art. 163 del D. L.gvo 18.08.2000 n° 267 ~~ed è necessaria ad evitare danni certi e gravi per l'Ente;~~


7) **TRASMETTERE** copia del presente provvedimento alla competente procura delle Corti dei Conti in conformità al disposto dell'art. 23 c. 5 della legge n° 289/2002.

IL SINDACO



IL DIRIGENTE

AD INTERIM





COMUNE DI CASTELVETRANO

Libero Consorzio Comunale di Trapani

COLLEGIO DEI REVISORI

Parere n. 71/2016 del 07/10/2016 Prot. 82

AL Segretario Generale
Dr. Livio Elia Maggio
SEDE

PARERE sulla proposta di deliberazione del Commissario Straordinario
(con i poteri e le attribuzioni del Consiglio Comunale).

Proposta di delibera da Settore Affari Generali Ufficio Legale.

Oggetto: Sentenza n. 80/2016 emessa dal Tribunale di Marsala - Galluzzo Giuseppe
e Catalonotto Rosa al Comune di Castelvetrano. Presso d'atto e riconoscimento
debito fuori bilancio.

Il Collegio dei Revisori :

Vista la delibera di cui all'oggetto;

Visti gli atti allegati ;

Visti i pareri obbligatori resi dai Dirigenti Responsabili dei servizi interessati;

Vista la legislazione vigente (decreto legislativo 267/2000),

Visto il Regolamento di Contabilità - art. 96 ;

Visto il parere favorevole sulla regolarità tecnico-contabile espresso dal Dirigente
del Settore Programmazione Finanziaria e Gestione delle Risorse;

Presso atto che le notizie e gli elementi descritti nella proposta di deliberazione e
negli atti o documenti allegati sono stati sottoposti a controllo così come dalla
sottoscrizione positiva del Responsabile del Servizio e del Responsabile di
Ragioneria e sono conformi alle norme ed ai regolamenti sopra citati

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Esprime parere favorevole e di prendere la somma pari ad euro 12.559,38 al Bilancio di Previsione 2016.

Con invito a che il provvedimento, ad avvenuta esecuzione, venga trasmesso alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi della normativa di cui all'art. 23 comma 5 della legge 27/12/2002 n. 283.

IL COLLEGIO DEI REVISORI



Rag. Maria Nastasi (Presidente)

Dr. Angela Nastasi (Componente)

Dr. Giacomo Elia (Componente)

4/2013
26
2013

ALL. I

TRIBUNALE CIVILE DI MARSALA
SEZIONE DISTACCATTA DI CASTELVETRANO

ATTO DI CITAZIONE

SATLUZZO GIUSEPPE, nato a ...
CF: ... e **CATALANOTTO ROSA**, nata a ...
CF: ... coniugi, ivi
residenti, nella qualità di genitori esercenti la potestà sul figlio minore
... nato a ...
CF: ... elettivamente domiciliati in
... nella via La Farina n. 12, presso lo studio dell'Avv.
Salvatore Giovanni Di Stefano Messina (Fax: 092444890 - PEC:
dstefanomessinagiovanni@pec.ordineavvocatimarsala.it) che li
rappresenta e difende in virtù di mandati stesi a margine del presente
atto

cita

Il Comune di Castelvetrano, in persona del suo Sindaco pro tempore,
coerente in Castelvetrano nella Piazza Umberto

a comparire

avanti il Tribunale Civile di Marsala, Sezione Distaccata
di Castelvetrano, nei locali di sue ordinarie udienze, sit in
Castelvetrano nella via Sardegna n. 1, alle ore 9.00 del giorno 24
aprile 2013 con invito a costituirsi almeno 20 giorni prima della data
come sopra indicata, con avvertimento che la mancata costituzione
comporterà le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c., e che, non
comparendo, si procederà nella continuazione dello stesso, per, ivi, sentir-

PROCURA
Nominato e Costituito
Mio procuratore speciale per
rappresentarmi e difendermi in
ogni grado del procedimento o
col al presente atto ed in tutti
gli altri ad esso connessi e/o
conseguenziali (atto d'
proscritto, fase esecutiva,
procedura fallimentare etc.)
l'Avv. Salvatore Giovanni Di
Stefano Messina conferendogli
ogni ed ampia facoltà di legge,
compreso quella di rinunciare,
transigere, quietanzare,
condonare, ai sensi dell'art. 185
c.p.c., proporre domanda
ricorronzionale, nominare
procuratori e/o sostituti,
chiamare terzi in causa,
dichiaro espressamente di aver
preso visione dell'informativa
tesa ai sensi dell'art. 13 del
D.Lgs. 156/2005 ed esprime il
consenso previsto dall'art. 29
del D.Lgs. 156/05 in relazione al
trattamento dei dati personali
da parte dello studio legale del
denominato avvocato, nonché
il consenso alla comunicazione
ed al trasferimento all'estero
dei dati stessi. Eleggo domicilio
in Castelvetrano nella via La
Farina 12 presso lo studio
dell'Avv. Salvatore Giovanni Di
Stefano Messina.

Avv. Salvatore Messina

Avv. Salvatore Messina

PER AUTENTICA

Avv. Salvatore Di Stefano Messina

far diritto, alle conclusioni per la cui intelligenza si premette:

Alle ore 23.15 circa del 16.10.2010, l'Autore venne avvertito che percorreva, a bordo del ciclomotore *Aprilia 50*, targato ADLWG, proveniente dalla Piazza Matteotti, lato nord, a velocità molto moderata, la intersezione che congiunge le due parti della piazza, al fine di svoltare a sinistra ed imboccare la parte della Piazza Matteotti che conduce verso nord.

Improvvisamente, la ruota anteriore del ciclomotore sprofondò in una buca, profondità circa cm 20 ed interessante circa 1/3 della carreggiata.

La suddetta buca non era segnalata ed era, comunque, difficilmente visibile stante la poca illuminazione della Piazza Matteotti ed era posta in ombra dai rami di un grosso albero impiantato nella parte centrale della piazza.

La situazione dei luoghi è descritta nella perizia eseguita e giurata dall'Arch. Michele Lombardo, il cui contenuto del presente atto deve intendersi far parte integrante e sostanziale (*doc. n. 1*).

A causa dell'evento il Autore venne sbalzato dal proprio mezzo ed andò ad impattare, con il corpo, contro il marciapiedi frontistante (*angolo Piazza Matteotti - via Castelfiardo*) e, soccorso, venne trasportato presso l'Ospedale di Casiliverano ove gli vennero riscontrate la frattura del femore destro e una profonda ferita al ginocchio destro.

Per la qual ragione, in data 22.10.2010 (*cfi: cartella clinica doc. n. 2*), venne sottoposto ad intervento chirurgico di osteosintesi con applicazione di placche metalliche e venne dimesso il 2.11.2010 con prognosi di giorni 30 s.c.

In data 24.10.2011, il minore venne ulteriormente ricoverato presso l'Ospedale di Castelvetro e, in data 15.11.2011, nuovamente sottoposto ad intervento chirurgico, al fine di rinnovare i mezzi di sintesi, a seguito del quale venne dimesso il 3.12.2011 (*cf. cartella clinica doc. n. 7*).

Con racc. r.r. del 26.10.2010 (*doc. n. 8*) gli odierni attori, nella qualità, diffidarono il Comune di Castelvetro a provvedere al risarcimento dei danni patiti dal figlio.

Gli interventi chirurgici, per molti mesi, non consentirono al Saluzzo di deambulare senza l'ausilio delle stampelle e, per circa un anno, lo stesso fu sottoposto a terapia antidolore e a cicli di fisioterapia presso il Centro di Medicina Fisica e Riabilitativa *Vanico* di Castelvetro che, per le cure e le prestazioni eseguite, ha rilasciato le fatt. nn. 1558/10, 1591/10, 1681/10, 4921/10, 1817/10, 1855/10, 19/11, 127/11 e 2234/11 (*doc. n. 3*) ed i certificati in data 25.05.2011 e 16.12.2011 (*doc. n. 4*).

Di fatto, il minore che, al tempo, frequentava il primo anno dell'Istituto Tecnico-Commerciale di Castelvetro, venne bocciato a causa delle assenze protrattesi per l'intero anno scolastico 2010-2011 (*doc. n. 5*).

In data 8.02.2011 il minore venne nuovamente ricoverato presso l'Ospedale di Castelvetro dove venne sottoposto a nuovo intervento chirurgico a seguito del quale venne dimesso il 5.03.2011 (*cartella clinica doc. n. 6*).

Poiché, a malgrado i due interventi chirurgici ed i cicli di fisioterapia, eseguiti successivamente ai medesimi, al minore sono residui postumi invalidanti permanenti, in data 17.01.2012 lo

stesso è stato sottoposto a visita medicolegale (*doc. n. 9*) eseguita dal Dott. Alessio Giannuzzo, il quale ha diagnosticato l'esistenza di un danno biologico del 13 %, una FIA di giorni 40, una ITP al 75% di giorni 30, una ITP al 50% di giorni 40 e una ITP al 25 % di giorni 40.

La consulenza medicolegale, la consulenza eseguita dall'Arch. Michele Lombardo, le cartelle cliniche attestanti gli eseguiti interventi e tutti i documenti richiesti sono state rimessi al Comune di Castelvetrano mediante le racc. r.r. del 6.02.2012 e del 3.05.2012 (*doc. nn. 10 e 10 bis*) a mezzo delle quali è stata indirizzata, anche, la richiesta definitiva di risarcimento danni.

Con lettera, infine, del 22.06.2011 (*doc. n. 11*) il Comune di Castelvetrano venne, altresì, notiziato circa l'imminente intervento chirurgico reso necessario per l'asportazione dei pezzi di sintesi.

Il Comune di Castelvetrano, che, in un primo momento, con varie lettere, inviate il giorno 1.10.2010, 27.12.2010, 18.10.2011, 9.03.2012, 17.04.2012, 13.06.2012 e 3.08.2012 (*doc. n. 12*), aveva richiesto la integrazione della documentazione nonché le dichiarazioni dei testi che avevano assistito all'evento, regolarmente inviate con racc. r.r. del 3.05.2012, e dopo avere eseguito perizia tecnica (*doc. n. 13*), a mezzo un proprio tecnico, sullo stato dei luoghi in cui si è verificato il sinistro, con lettera del 29.11.2012 (*doc. n. 14*), ha ritenuto di dover declinare l'invito a risarcire i danni patiti dal *señor* affermando la propria irresponsabilità nella causazione del sinistro.

Ritenuto l'anzidetto;

Ritenuto che l'evento deve essere addebitato alla condotta colposa del

Comune di Castelvetrano che ha omesso i controlli, diretti ad evitare danni alle persone, che sul medesimo incorrono, ai sensi dell'art. 2051 c.c., quale custode delle strade comunali.

Ritenuto che, nel caso concreto, la responsabilità del Comune è particolarmente rilevante posto che la strada su cui si è verificato l'evento è frontistante (a circa metri 5 di distanza) dalla caserma dei Vigili Urbani di Castelvetrano che sicuramente avranno avvisato gli Uffici Tecnici del grave pericolo rappresentato dalla buca posta sull'intersezione fra le due parti della Piazza Matteotti;

Ritenuto che a causa dell'evento e delle conseguenti lunghe assenze dalla scuola il Comune, a seguito della bocciatura intervenuta alla fine dell'anno scolastico, ha abbandonato gli studi;

Ritenuto che i danni patiti da possono essere quantificati nella complessiva somma di € 81.791,19 e, partitamente, € 36.387,00 per danno biologico, € 40.000,00 per danno non patrimoniale, comprensivo dell'impossibilità per il di svolgere attività lavorativa faticosa o del danno conseguente all'abbandono degli studi, € 4.095,90 per invalidità temporanea, nelle varie articolazioni percentuali, € 500,00 per onorario corrisposto al Dott. Giannuzzo che ha rilasciato la fattura la n. 17/20121 (doc. n. 15), € 593,38 per danni al motociclo come da preventivo (doc. n. 16) rilasciato dalla ditta Di Bone, € 214,91 per tickets pagati all'ASP n. 9 di Trapani che ha rilasciato le fatture nn. 2098, 132, 706, 156, 267 e 240 e al Centro Sanitario Ortopedico (doc. n. 17)

Ritenuto che la somma dovuta a titolo di risarcimento deve essere

gravata degli interessi legali dalla data dell'evento all'effettivo soddisfo.

Pertanto VOGLIA IL TRIBUNALE

Contrarius reiectis.

Ritenere e dichiarare che l'evento dannoso, descritto in promossa, è addebitabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c. o, in subordine, dell'art. 2043 c.c., al Comune di Castelvetrano che non ha realizzato, quale proprietario e custode delle vie comunali, tutte le condotte utili e necessarie al fine di evitare danni agli utilizzatori delle strade.

Conseguentemente, condannare il Comune di Castelvetrano, in persona del suo Sindaco pro tempore, al risarcimento dei danni, in favore degli attori, nella qualità, da liquidarsi nella complessiva somma di € 81.791,29 c. partitamente, € 36.387,06 per danno biologico, € 40.000,00 per danno non patrimoniale, comprensivo dell'impossibilità per il danneggiato di svolgere attività lavorativa faticosa e del danno conseguente all'abbandono degli studi, € 4.095,90 per invalidità temporanea, nelle varie articolazioni percentuali, € 500,00 per onorario corrisposto al Dott. Giannuzzo, € 593,38 per danni subiti dal motociclo, € 214,91 per tickets pagati all'ASP n. 9 di Trapani.

Con vittoria di spese, competenze ed onorario.

Si producono:

1. Relazione di perizia eseguita dall'Arch. Michele Lombardo
2. Cartella clinica rilasciata dall'ASP n. 9 di Trapani il 25.11.2010
3. n. 10 fatture rilasciate dal Ginnico Club Vanico
4. c. 3 certificati dal Ginnico Club Vanico

5. n. 6 lettere inviate dall'Istituto Tecnico Commerciale G.B. Ferrigno di Castelvetro
6. cartelle clinica rilasciata il 25.03.2011
7. cartella clinica n. 96 del 2011
8. copia racc. r.r. del 26.10.2010
9. consulenza medico-legale eseguita dal Dott. Giannuzzo
10. copia racc. r.r. del 6.02.2012
11. copia racc. r.r. del 3.05.2012
12. copia racc. r.r. del 22.06.2012
13. n. 7 lettere inviate dal Comune di Castelvetro
14. verbale di sopralluogo eseguito dall'Ufficio tecnico del Comune di Castelvetro il 15.12.2011
15. lettera del Comune di Castelvetro del 29.11.2012
16. fattura n. 17/2012 rilasciata dal Dott. A. Giannuzzo
17. preventivo di spesa rilasciato dalla ditta *Di Bono Rosario*
18. n. 4 fatture rilasciate dall'ASIP n. 9 di Trapani
19. n. 2 fatture rilasciate da Centro Sanitario Ortopedico di Calderone Natalina

Si chiede ammettere prova per testi a mezzo i Signori **Viola Salvatore**, residente in Castelvetro nella via **... ..** e **Ventimiglia Giovanni**, residente in Castelvetro nella via **... ..**, su seguenti articolati:

1. - **VERO** che il giorno 16.10.2010, alle ore 23.00, essi testi si trovavano nella Piazza Matteotti di Castelvetro,
2. - **VERO** che hanno visto **... ..** procedere, a velocità

moderata, a bordo del motociclo *Aprilia 50*, targato AD:WG, sulla
stradina che collega le due parti della piazza Matteotti;

3. - **VERO** che al momento in cui si apprestava a svoltare a sinistra il
ciclomotore sprofondò in una buca che si trovava all'angolo sinistro
della stradina e, a causa di ciò, il ciclista venne scalzato sul
marciapiedi frangistampo;

4. - **VERO** che la piazza Matteotti è poco illuminata e la buca non era
visibile anche perché posta in ombra dei rami di un grosso albero
impiantato nella parte centrale della piazza;

5. - **VERO** che hanno soccorso il ciclista il signor

Si chiede, altresì, ammettersi prova per testi a mezzo l'Arch. **Michele
Lombardo** perché confermi l'eseguita consulenza e risponda sul
seguente articolato:

VERO che la situazione del luogo visitata da esso teste il 18.10.2010
è quella descritta nella consulenza tecnica eseguita e riprodotta nelle
fotografie ivi allegate.

Si chiede, infine, ammettersi consulenza tecnica medicolegale al fine di
quantificare il danno biologico residuo all'odierno attore.

Con riserva di ulteriormente articolare nei modi e termini di legge.

Castelvetro, il 29 dicembre 2012

AVV. SALVATORE GIOVANNI DI STEFANO MESSINA

Ai sensi dell'art. 9 della L. 488/99, si dichiara espressamente che il
valore della presente controversia è di € 81.791,19.

TRIBUNALE DI MARSALA
Sezione Distrettuale di CASTELVETRAVO

CASTELVETRAVO 02/11/2013
Ad istanza di come in atto

in autoscritto digitale di cui è stata notificata copia di
questo procedimento al COMUNE DI CASTELVETRAVO
in persona del suo Sindaco e famiglia
Però visto evidente

cui reside perché ne abbia agita conoscenza e consegnandola
- questo sui documenti e mani dell'ufficio

dell'ufficio pubblico Gianella Annalisa imp.



ALL. 2

TRIBUNALE DI MARSALA - SEZIONE DI CASTELVETRANO

Comparsa di costituzione e risposta

COMUNE DI CASTELVETRANO (C.F.81001210814), in persona del Sindaco pro tempore, per carica domiciliato in Piazza Umberto I presso la Casa Comunale rappresentato e difeso dall'Avv. Daniela Grimaudo (C.F. GRMDN39M59961G, F051G, Fax n° 0924 904244, P.E.C. *dgrimaudo@pec.comune.castelvetro.no.tp.it*), giusta deliberazione di C.M. emanata a margine della presente:

- **Convenuto** -

CONTRO

SALLUZZO GIUSEPPE e CATALANOTTO ROSA, in qualità di genitori esercenti la potestà sul minore **GIUSEPPE SALLUZZO**, rappresentato e difeso dall'Avv. Salvatore Giovanni Di Stefano Di Leo Messina:

- **Attori** -

Riferito impegnativamente tutto quanto dedotto ed eccepito nell'atto introduttivo del presente giudizio, contestata la documentazione tutta posta a sostegno della domanda, per il comparente Comune di Castelvetro si spiegano le seguenti eccezioni e difese.

INFATTO

Con atto di citazione notificato il 20/12/13, i Sigg. SALLUZZO Giuseppe e CATALANOTTO Rosa, in qualità di genitori esercenti la potestà sul minore **GIUSEPPE SALLUZZO**, hanno chiesto la condanna della Civica Amministrazione al risarcimento dei danni non asseritamente subiti in

Nella qualità di Sindaco, legale rappresentante pro tempore, del Comune di Castelvetro, SALLUZZO a impugnazione ed opposizione nel presente giudizio non si in ogni caso non è mai l'Avv. Daniele Grimaudo a cui conferisce ogni facoltà di legge, di compiere tutti gli atti necessari, costituzionali, rinunziare agli atti, accettare rinunce, eleggere ed altro, proporre domanda, costituzione e difesa in giudizio in causa, di stabilire, altresì al termine e presentazione a favore di SALLUZZO agli atti necessari ad una valida difesa dell'Attore, in attuazione della legge sulla privacy, decano di avere preso visione dell'informazione resa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e se, non, autorizzando e autorizzando del dat' personali e tutti i mezzi di cui data copia, l'Avv. Daniela Grimaudo.

CASTELVETRANO

D. Stefano
 Avv. Salvatore Giovanni Di Stefano
 Daniela Grimaudo
 Avv. Daniela Grimaudo

occasione di un sinistro verificatosi il 16.10.2010, per un ammontare complessivo di € 81.791,19 di cui € 40.000,00 per danno non patrimoniale.

Sostengono gli attori che nella predetta data alle ore 23.15 circa, mentre il loro figlio transitava a bordo del motociclo targato ADL.WC nella piazza Matteotti in Castelvetro con direzione verso il viale Roma, giunto nel punto di collegamento tra le due parti della piazza, all'atto di svoltare a sinistra cadeva in una buca non segnalata e veniva sbalzato dalla moto sul marciapiede della parte opposta della strada, distante oltre dieci metri, riportando danni fisici.

La richiesta risarcitoria era già stata avanzata stragiudizialmente dagli attori con nota a firma del loro procuratore ad litem, pervenuta al prot. gen. del Comune al n° 49748 del 28.10.2010.

In data 15.12.2011, veniva effettuato un sopralluogo congiunto nel sito del sinistro nel corso del quale è stato redatto verbale e scattata una foto.

IN DIRITTO

1) Assenza di responsabilità ex art. 2051 e 2043 c.c.

Dalla foto scattata al momento del sopralluogo confrontata con quelle prodotte dall'attore, si evince che la buca si trovava proprio all'angolo sinistro della strada in corrispondenza dell'incrocio con il prolungamento della via Mamone.

La strada in questione è situata nel pieno centro di Castelvetro.

Si tratta di un tratto che congiunge le due parti della piazza Matteotti. Lungo circa 15 metri.

Ad esso si accede dopo avere svoltato a sinistra, provenendo dal viale Roma. Uscire alla fine è consentito proseguire dritto e svoltare a sinistra.

Sull'incrocio è posto il segnale di STOP e la buca si trovava immediatamente dopo il punto di arresto segnalato, proprio sulle strisce pedonali.

Da conseguenza il conduttore del veicolo danneggiato doveva giungere all'incrocio a bassissima velocità, dovendosi fermare allo STOP come certamente avrà fatto.

Come è possibile allora che la sua moto, finendo nella buca, abbia provocato uno sbalzo tale da farlo finire dalla parte opposta della strada ad una distanza di oltre dieci metri?

È evidente che la condotta di guida del danneggiato non è stata conforme alle norme del Codice della Strada, tanto da non consentirgli di avvedersi di una buca ampia e abbastanza profonda, da scorgersi anche solo con l'ausilio delle luci regolamentari di marcia del ciclomotore, e ad una velocità tanto elevata da provocare il rimbalzo del conducente dalla moto, tanto forte da portarlo alla distanza di circa dieci metri con un urto idoneo a provocare le uscite fratture.

Detta condotta costituisce fatto estraneo ed imprevedibile per l'Ente proprietario della strada, capace di interrompere il nesso eziologico tra la colpa e il danno e di escludere, conseguentemente, la sua responsabilità ex art. 2051 c.c. secondo l'ormai consolidato orientamento della massima giurisprudenza secondo cui "nel caso in cui l'evento di danno sia do

ascrivere esclusivamente alla condotta del danneggiato, lo quale abbia interrotto il nesso eziologico tra la causa e il danno, si verifica un'ipotesi di caso fortuito, che libera il custode dalla responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. (Cass. Civ., sez III, 19.02.2008 n° 4279).

Nello stesso senso Cass. Civ. Sez. III, 13.12.2010 n° 25105, secondo cui *"... La responsabilità gravante sulla P.A., ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., per l'obbligo di custodia delle strade demaniali è esclusa ove l'utente danneggiato abbia tenuto un comportamento colposo tale da interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno e il danno stesso."*

3) Colpa del danneggiato - Concorso di colpa - art. 1227 c.c.

Sarà il Giudice a valutare se l'utente abbia tenuto nella circostanza un comportamento rientrante nella "normale diligenza" richiesta all'utente della strada (Cass. Civ. Sez. III, 13.12.2010 n° 25105) o se, altrimenti, il suo comportamento illustrato cioè imprudente abbia determinato o concorso a determinare l'evento, nella misura che riterrà corretta.

Di certo però non potrà non rilevare l'illegittimità del suo comportamento in violazione delle norme del C.d.S. *Art. 140 - Gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale. Art. 141 - L'obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni*

provato per la sicurezza delle persone e delle cose ad ogni altra causa di disordine per la circolazione. Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile. In particolare, il conducente deve regolare la velocità nei tratti di strada a visibilità limitata, nelle curve, in prossimità delle intersezioni ... Art. 146 - Violazione dello segnaletica stradale. L'utente della strada è tenuto ad osservare i comportamenti imposti dalla segnaletica stradale)

Inoltre in relazione ai danni verificatisi nell'uso di un bene demaniale, tanto nel caso in cui risulti in concreto configurabile una responsabilità oggettiva della P.A. ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., quanto in quello in cui risulti invece configurabile una responsabilità ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., l'esistenza di un comportamento colposo dell'utente danneggiato (esistente anche quando egli abbia usato il bene senza la normale diligenza o con un affidamento soggettivo anomalo sulle sue caratteristiche) esclude la responsabilità della P.A., qualora si tratti di un comportamento idoneo ad interrompere il nesso causale tra la causa del danno ed il danno stesso, mentre in caso contrario esso integra un concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227 cod. civ., comma 1, con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante (e, quindi, della P.A.) in proporzione all'incidenza causale del comportamento stesso

(Cass. n. 5669/10; 15779/06; 15383/06)⁴ (Cass. Civ. Sez. IV, 30.01.2012 n° 1310).

3) Assenza di prova dell'evento e dei danni

Quanto alla prova del sinistro e delle sue modalità, quand'anche il Giudice dovesse ritenere il convenuto Comune responsabile ai sensi dell'art. 2043 c.c., ricadrebbe sull'attore l'onere di provare l'evento e le sue circostanze, cosa non avvenuta nel caso in esame.

Le prove fornite dall'attore non appaiono sufficienti a dimostrare le circostanze siccome riferite.

Al contrario esse dimostrano la fondatezza delle eccezioni mosse dall'odierno convenuto.

Quanto alla richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale, se ne contesta la fondatezza, anche per l'assenza di prova che questo si sia verificato come voce di danno autonoma e ulteriore rispetto al preteso danno biologico.

Anche la quantificazione di quest'ultimo appare eccessiva e non adeguata al tipo di lesioni asseritamente riportate dal minore.

4) Danni al mezzo

Dai documenti prodotti dagli attori non si evince la proprietà del ciclomotore asseritamente danneggiato in occasione del sinistro, per cui si contesta la relativa richiesta di risarcimento.

I pretesi danni non sono comunque provati e se ne chiede il rigetto anche per questo motivo.

Ciò premesso e riferito,

VOGLIA IL GIUDICE

Relectis adversis, subvis iuribus,


ritenere e dichiarare che nessuna responsabilità può essere addebitata al Comune di Castelvetrano ai sensi dell'art. 2043 c.c. e 2051 c.c.;

- lo subordine ritenere e dichiarare la corresponsabilità del danneggiato nella causazione del sinistro e, per l'effetto, ridurre la sua richiesta risarcitoria ex art. 1227 c.c.;
- in ogni caso, ritenere e dichiarare l'inesistenza del preteso danno morale ed esistenziale;
- ritenere eccessiva e comunque non provata la richiesta risarcitoria;
- vinto le spese e salvo ogni altro diritto.

Produzione come da indice al fascicolo.

Castelvetrano, 12.04.2013

Avv. Daniela Grimaldo



014 033. 266 A 2 Sentenza n. 80/2016 pubbl. il 28/01/2016
RG n. 80013/2013
Repert. n. 158/2016 del 28/01/2016



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE CIVILE

ALL. 3


138/516

855

la composizione monocitica in persona del magistrato:

dotessa Filippa Signorile

ha emesso la seguente



MANTENZA

nella causa civile iscritta al n. 80013/2013 R.G.

OGGETTO: risarcimento danni ex artt. 2051 e 2049 c.c.

venuto

in

SALIZZO GIUSEPPE, nato a ... codice fiscale ...
CATALANOTTO ROSA, nata a ... codice fiscale ...
... e ... in qualità di genitori esercenti la potestà sul minore ...
... elettramente domiciliati in **CASTELVETRANO** presso lo studio dell'Avv. **SALVATORE GIOVANNI DI STEFANO MESSINA** che li rappresenta e difende in virtù di mandato ad hoc stesso
a margine dell'atto introduttivo del giudizio,

- artt. ...

COMUNE DI CASTELVETRANO, in persona del Sindaco pro tempore, codice fiscale
8100210814, rappresentato e difeso dall'Avv. **GRIMALDO DANIELA**, giusta deliberazione di C.M.

Prot. del Trib. Rep. 19 n. 363 del 26-05-2016

Finestra SOVOPOLRI PIVETTA Eugenio Co. POSTECON CASERS AP RICE



Sentenza n. 80/2016 pubbl. il 28/01/2016

RG n. 80013/2013

Report. n. 158/2016 del 28/01/2016

e mantenersi ed essere stesso e marciare della compagnia di assicurazione e risorsa, dichiarando domiciliato
in Castelvetroano presso la Casa Comunale,

-convenuto-

Conclusioni delle parti.

Azione: Voglia il Tribunale ritenere e dichiarare che l'evento dannoso, descritto in premessa, è
addebitabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., o, in subordine, dell'art. 2043 c.c., al Comune di Castelvetroano
che non ha realizzato, quale proprietario e custode delle vie comunali, tutte le condotte utili e necessarie
al fine di evitare danni agli utilizzatori delle strade; conseguentemente, condannare il Comune di
Castelvetroano, in persona del suo Sindaco pro tempore, al risarcimento dei danni, in favore degli attori,
nella qualità, da liquidarsi nella complessiva somma di € 31.791,19 e, parzialmente, € 36.387,00 per
danno biologico, € 4.000,00 per danno non patrimoniale, compensativo dell'impossibilità per i
di svolgere attività lavorativa forzata nel tempo conseguente all'abbandono degli studi, € 4.305,90 per
invalidità temporanea, tale vale articolazioni percentuali, € 500,00 per eccedenza corrisposta al Dott.
Iannuzzo, € 593,38 per danni subiti da marciando, € 241,91 per debiti pagati all'AS2 n. 9 di Trapani;
vinte le spese.

Convenuto: Voglia il Tribunale ritenere e dichiarare che nessuna responsabilità può essere addebitata al
Comune di Castelvetroano ai sensi dell'art. 2043 c.c. e 2051 c.c. in subordine ritenere e dichiarare la
inesistenza del danno, nella causazione del sinistro, e, per il fatto, ridurre la richiesta
risarcitoria ex art. 1227 c.c. in ogni caso, ritenere e dichiarare l'inesistenza del piccolo danno morale
esistenziale; ritenere eccessiva e comunque non provata la richiesta risarcitoria; vinte le spese.

OMISSIS

MOTIVI DELLA DECISIONE

Gli attori ritengono che la responsabilità del sinistro in cui è rimasto coinvolto il loro figlio minore sia
da imputare all'ente pubblico convenuto, nella qualità di proprietario e custode delle vie cittadine.

All'uopo sostengono che l'incidente stradale, occorso in Castelvetroano la sera del 16 ottobre 2010, sia
stato diretto ed esclusivo conseguenza della presenza di una buca profonda circa 20 cm e interessante

Sulle conclusioni rassegnate dalle parti è stato infine trattato in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.

Ebbene, sia lo stato dei luoghi in cui è avvenuto il sinistro che la dinamica dello stesso hanno trovato conferma nelle dichiarazioni rese dai testi Viola Salvatore e Verdigniglia Giovanni.

Dichiaranti hanno infatti dichiarato di aver assistito all'evento descrivendone la modalità, ed hanno precisato le condizioni del tratto stradale e la poca visibilità dei luoghi e, in particolare, della buca.

Dalle ritrattazioni fotografiche dei luoghi risulta poi che siffatta buca, di dimensioni tali da occupare parte della carreggiata, si trovava posta, per come eccepiò da parte convenuta, immediatamente dopo la linea virtuale di arresto, in posto dal segnale verticale di Stop presente lungo la direttrice di marcia nel minore

tratto di strada.

Dunque, se prescindere dalla visibilità e prevedibilità o meno della buca (concetti che verranno esaminati nel prosieguo), proprio la dinamica descritta dai testi e le conseguenze lesive riportate dal centauro dimostrano non soltanto che la velocità recata dal ciclomotore non era idonea ai luoghi (che si trovano nel centro cittadino) ma, soprattutto, che non è stato rispettato il segnale di arresto.

Infatti se il ciclomotore avesse rispettato la segnaletica stradale avrebbe dovuto provvedere ad arrestare il mezzo in un punto prossimo alla buca e certamente precedente ad essa.

Pertanto, la ripresa della marcia e l'eventuale impatto con la buca non avrebbe comunque potuto provocare il ribaltamento del veicolo (cfr. testi Viola e Verdigniglia) e lo sballottamento del conducente sino al marciapiedi frontista.

Per tali motivi è evidente la condotta gravemente colposa imputata alla vittima.

Con riguardo poi alla sostenuta responsabilità dell'ente convenuto, la Suprema Corte ha più volte affermato che, nel caso di azione di responsabilità da cosa in custodia, ex art. 2051 cc., sul piano probatorio è irrilevante un'indagine sul comportamento del custode, limitandosi di una responsabilità prevista dalla legge per il fatto stesso della custodia, il cui fondamento è costituito dal rischio gravante sul custode, per i danni prodotti dalla cosa che non dipendono dal caso fortuito.



Per quanto attiene poi al concetto di prevedibilità del danno, che assume un ruolo fondamentale in merito alla primizia del danno da cosiddetto *terzo colpevole*, la Suprema Corte ha ribadito che il comportamento del danneggiato è in grado di interrompere il nesso eziologico esistente tra la causa del danno e il danno stesso.

Invero la graduazione della prevedibilità del danno consente di differenziare l'onere di attenzione del danneggiato, il cui comportamento colposo è in grado di atteggiarsi, a seconda dei suddetti parametri, quale concorso causale colposo o quale colpa esclusiva, giungendo ad escludere la responsabilità del custode.

La prova del caso fortuito - che consente l'esclusione da responsabilità risarcitoria e che si identifica in un fatto estraneo alla sfera soggettiva del custode idoneo ad interrompere il nesso di causalità tra la cosa e l'evento lesivo - seppur incombente al custode, presuppone comunque che il danneggiato abbia fornito in via prioritaria la prova del nesso di causalità tra l'evento dannoso lesivo e la cosa in custodia.

In tema di responsabilità della pubblica amministrazione per i danni subiti dagli utenti per il cattivo stato di manutenzione delle strade, secondo l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, l'articolo 2051 c.c. si può applicare salvo che non si provi il caso fortuito che consiste non solo in un'alterazione del luogo imprevedibile e imprevedibile e non eliminabile, ma che può ravvisarsi anche nella condotta del danneggiato che ha omissso di adottare le normali cautele e che utilizzando impropriamente il bene pubblico ha determinato l'interruzione del nesso causale tra il bene in custodia ed il danno.

Il danneggiato è poi tenuto a fornire positiva prova anche del nesso di causalità tra il danno e la *res*, a tal fine, è suo preciso onere dimostrare anzitutto l'attitudine della cosa a produrre il danno, in ragione dell'intrinseca pericolosità ad essa connotata, atteso che - in assenza di una simile caratteristica della cosa - il nesso causale non può per definizione essere predicato.

La oggettiva pericolosità (c.d. "*inidoneità*") della *res*, avuto riguardo a tutte le circostanze specifiche del caso concreto, costituisce oggetto dell'indagine sul nesso di causalità e, quindi, è rinviabile all'ambito



della prova che grava sul danneggiato, la quale a sua volta costituisce un *per se* logico rispetto alla prova liberatoria, di cui sarà poi oneroso il onere.

In base ai suddetti principi non può negarsi che la buca, sia in considerazione della sua profondità che della sua allocazione, fosse idonea a provocare danni agli utenti della strada.

Ma è altrettanto inconfutabile che, proprio in considerazione delle dimensioni della buca, l'utente accorto, usando l'ordinaria diligenza, possa, se non evitare l'ostacolo, sicuramente affrontarlo con cautela, ancor più se a bordo di un veicolo provvisto di luci regolamentari.

Per tali motivi, la condotta posta in essere dal minore ha inciso in maniera preponderante sia nella causazione del sinistro che, soprattutto, nelle sue conseguenze lesive.

Tuttavia, anche l'ente locale non va esente da responsabilità: il pessimo stato di manutenzione in cui versava la strada posta al centro dell'abitato e, addirittura, a pochi metri dal Comando della Polizia Municipale, evidenzia la poca accuratezza dell'ente all'incolumità dei propri cittadini; inoltre la presenza degli alberi e la mancanza di illuminazione nel tratto di strada interessato, rendendo la buca non visibile o, perlomeno, non avvertibile, integrano la fattispecie di lesione e, conseguentemente, l'applicabilità dell'invocata responsabilità ex art. 2051 c.c..

Infatti, nonostante l'ordinaria diligenza sarebbe permesso all'utente di contenere i danni, non vi è comunque prova che avrebbe potuto evitare l'evento.

Concludendo, in ordine alla responsabilità dell'evento lesivo, si assera e dichiara la concorrente responsabilità sia dell'ente convenuto che del minore *F.*, con maggior addebito in capo a quest'ultimo, che non può essere quantificato in misura pari al 70% proprio in considerazione della condotta di guida tenuta.

Per l'effetto, il Comune di Castelvetro viene ritenuto concorsualmente responsabile del sinistro occorso in Castelvetro la sera del 16 ottobre 2010 e viene pertanto condannato al risarcimento del 30% del danno subito dal minore.

In ordine al suddetto danno e, in particolare, come gravato al danno biologico, è stata disposta propria CTU medico legale.



La dot.ssa Margherita Giarsone, esaminata la documentazione agli atti e sottoposto a visita il periziando, ha accertato che il minore B. (nome fittizio), a seguito del sinistro, ha riportato la frattura diafisaria scomposta del 3° prossimale del braccio destro.

Nonostante gli interventi chirurgici cui è stato sottoposto e le cure e terapie riabilitative al numero è residuata una invalidità permanente pari al 7%; inoltre la malattia si è protratta complessivamente 147 giorni distesi in ITT (17 giorni), ITT al 75% (56 giorni) ITT al 50% (40 giorni) e ITT al 25% (40 giorni).

Ha infine accertato la compatibilità tra lo stato attuale del minore e l'attività lavorativa svolta da quest'ultimo, escludendo apprezzabili negative sulla capacità lavorativa generica e/o specifica.

Infine, ha altresì escluso la sussistenza di alcun nesso tra le lesioni e l'esclusione del minore dallo studio finale per l'anno scolastico 2010-2011, considerato che, ad esclusione dei 17 giorni di ricovero, non vi è mai stata una totale impossibilità a frequentare le lezioni.

Sulla scorta di tali conclusioni, assolutamente condivise dall'organo giudicante, applicati alle percentuali invalidanti i valori indicati dalla Tabella del Tribunale di Milano relativa all'anno 2011, tenuto conto dell'età del minore all'epoca del sinistro, si calcola il danno biologico pari ad € 22.971,50 e, precisamente, € 13.423,00 per il 7% dell'invalidità permanente, ed € 9.548,50 per l'invalidità temporanea (tenuto conto di un valore di € 113,00 giornaliero per ITT).

Tale importo è l'unico riconoscibile a titolo di danno non patrimoniale.

Infatti secondo l'ormai costante orientamento giurisprudenziale in caso di incidenti stradali il danno morale, conseguente alle lesioni, va sempre provato, sia pure per presunzioni, non sussistendo alcuna automaticità patrimoniale al danno biologico esito.

La liquidazione del danno alla salute deve pertanto avvenire in due fasi: dapprima accertando e monetizzando le conseguenze standard della lesione, e cioè quelle che qualunque soggetto, vittima del medesimo pregiudizio, sarebbe costretto a patire, quindi accertando e monetizzando le eventuali conseguenze pecuniarie, quelle cioè che non costituiscono un costante per tutti i danneggiati a parità di lesioni, ma che fondano solo stati concretamente sofferti dalla vittima nel caso specifico.



Sentenza n. 80/2016 pubbl. il 28/01/2016

RG n. 80013/2013

Repert. n. 158/2016 del 28/01/2016

La monetizzazione del primo tipo di pregiudizio deve avvenire con un criterio uniforme uguale per tutti, al fine di garantire la parità di trattamento e parità di lesioni; la monetizzazione del secondo tipo di pregiudizio deve invece avvenire in modo "personalizzato", al di fuori di qualsiasi automatismo, adeguatamente soppesando le circostanze specifiche che la vittima ha saputo o potuto allegare e provare.

Nei casi di cui, l'attore non ha provato alcuna circostanza specifica che permetta la "personalizzazione" del danno biologico calcolato in base alle tabelle in vigore presso il Tribunale di Milano; anche il mancato ritorno per l'abbandono degli studi non può ritenersi diretta conseguenza del sinistro, considerato che, già dalla relazione di dimissione risulta che il minore ben avrebbe potuto frequentare l'istituto scolastico poiché poteva stare seduto, non appaiono pertanto riconducibili agli esiti del sinistro le proterve assenze che hanno comportato l'esclusione del minore dallo studio finale.

Per tali motivi, in considerazione della percentuale di responsabilità imputata all'ente convenuto, quest'ultimo viene condannato al pagamento della somma di € 6.891,45 a titolo di danno non patrimoniale complessivamente inteso, oltre l'incassi legale dalla data del sinistro all'effettivo soddisfo.

Gli attori hanno altresì diritto al rimborso del 30% delle spese mediche documentate e, pertanto, il Comune di Castelvetrano dovrà risarcire l'alterazione somma di € 341,30.

Non merita invece di essere accolta la richiesta di risarcimento dei danni subiti dal ciclomotore.

Infatti, innanzitutto non vi è prova agli atti della validità del mezzo per il quale si chiede il risarcimento e, comunque, stante la contestazione sollevata dal convenuto, il preventivo di spesa non è idoneo a dimostrare né il nesso causale tra il sinistro ed i danni in esso indicati né tanto meno il corretto ammontare degli stessi.

Concludendo il Comune di Castelvetrano viene condannato al pagamento della somma di € 6.891,45 a titolo di danno non patrimoniale, oltre interessi per come su indicato, ed € 341,30 a titolo di danno patrimoniale.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate ad discrezione.



Sentenza n. 80/2016 pubbl. il 28/01/2016

RG n. 80013/2013

Repert. n. 158/2016 del 28/01/2016

Le spese di CTU vengono poste definitivamente a carico di parte convenuta.

P. Q. M.

Il Tribunale di Marsala, in composizione monocratica, nella causa n. 80013/2013 R.G. definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, opposizione e deduzione, così decide:

accetta e dichiara la concorrente responsabilità, ex art. 2051 c.c., del Comune di Castelvetrano e, per l'affetto, in considerazione del suddetto concorso di colpa, pari al 30%, condanna il Comune di Castelvetrano al risarcimento, in favore degli autori, della complessiva somma di € 4.891,45 a titolo di danno non patrimoniale, oltre interessi legali dalla data del sinistro al soddisso, ed € 341,30 a titolo di danno patrimoniale;

condanna il Comune di Castelvetrano a rifondere a parte attore le spese di lite, liquidate complessivamente pari ad € 630,00 per esborsi ed € 2.550,00 per compensi di procuratore (€ 500,00 per la fase di studio, € 400,00 per la fase introduttiva, € 800,00 per la fase istruttoria ed € 850,00 per la fase decisionale); oltre spese forfettarie ed oneri accessori di legge;

pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di CTU;

Costituito in Marsala l'27/01/2016

Il Giudice

Dottoressa Filippetta Signorillo


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DELLA LEGGE

Comendamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ha siano richiesti o a chiunque spetti di notificare ad esecuzione il presente titolo, e l'Uff. di gravi assistenza, e a tutti gli ufficiali dalle forme pubbliche di esecuzione, quando ne siano legalmente richiesti.

La presente è copia conforme all'originale del titolo ed è rilasciata in forma sostitutiva per la prima volta a richiesta

dell'Avv. Salvatore G. Di Stefano, Marone
in corso di registrazione.

Marsala 10/5/2016



U.N.C.P.
TRIBUNALE - MARSALA
N. 3594 CRON.
NOTTE
TRASFERIMENTO
TOTALE
INGESTRASCIONE
SPESERESPONSALE
TOTALE
TASSE, SPESE E PAGAMENTI
IN ACCORDO CON L'ART. 107
DEL REGOLAMENTO
MARSALA - 10/5/2016
CANCELLIERE
Rosa Maria Stalione

Per autenticità
Glossola 10/5/2016



Il Cancelliere
Rosa Maria Stalione

Chiuso questo diritto di copia
mediante applicazione di marche
da bollo pari a € 3,40
apposte sull'originale/ sull'istanza
Il Cancelliere

TRIBUNALE DI MARSALA
UFFICIO UNICO NOTIFICHE ED ESSECUZIONI
RELAZIONE DI NOTIFICA

Espresso il 10/5/2016 alle ore 16:15

A richiesta di
ho sottoscritto l'Uff. di grave assistenza, addetto al servizio unico
Unico, ho notificato come integrale del presente titolo
DE. COMUNE DI CASTELMARE
in persona del Sindaco Salvatore Di Stefano
Sindaco Salvatore Di Stefano
in persona del
relezione notificata e data. 10/5/2016

Il sottoscritto Salvatore Di Stefano
Sindaco del Comune di Castelmare

Decreto di liquidazione ctu n. cronol. 849/2016 del 28/01/2016
RG n. 80013/2013

ALL. 4

Tribunale Ordinario di Marsala

SEZIONE CIVILE

Il Giudice istruttore

Letta istanze presentate dalla dott.ssa Margherita Giacomone

Nominata CTU nella causa civile portante il n. 80013/2013 R.G.

Promossa da

SALUTIZZO GIUSEPPE e CATALANOTTO ROSA N.C. DI GENITORI DEL MINORE.

Contro

CONIUNE DI CASTELVETRANO

Esaminata la relazione o firma del nominato CTU:

vista la legge 08/07/1990 n. 319, il D.P.R. 14/21/1983 N. 820 e l'art. 13 del D.P.R. 2770/1990 n. 352;

visto il D.M. 30/05/2007 n. 2422E,

LIQUIDA

Al nominato CTU la somma di € 500,00 per onorario calcolato ai sensi degli art. 12 e 13 del D.M. 30/05/2007.

Il tutto oltre IVA ed oneri di legge.

Da rimborsare come sopra liquidato e posto a carico di entrambe le parti in solido

Marsala, 27/01/2016

Il Giudice

Dott.ssa Filippetta Signorello



Città di Castelvetro
Staff Sindaco Ufficio Legale

Piazza Umberto I, 81022 Castelvetro (Tp) - Tel. 0924-909335 / 0924-909337
Apertura al pubblico: lunedì e mercoledì dalle ore 12.00 alle 14.00
Funzionario: Avv. Daniela Grimaudo - e-mail: dgrimaudo@comune.castelvetro.tp.it

**Oggetto: SALLUZZO Giuseppe + 1 c/ Comune di Castelvetro - Tribunale
di Marsala - Sentenza n° 80/2016**

Al Sindaco

a mezzo e mail

>>>>>

Facendo seguito alla nota pec del 3.02.2016, si comunica che quest'ufficio sta provvedendo alla predisposizione degli atti di riconoscimento del debito nascente dalla Sentenza in oggetto.

Non avendo ritenuto opportuno proporre appello, atteso l'accoglimento delle difese dell'Ente, è necessario che si proceda all'adozione degli atti amministrativi necessari, per la somma indicata nell'allegata tabella.

Distinti saluti.

Avv. Daniela Grimaudo

ALL. 6

**Sentenza n° 80/2016 Tribunale di Marsala
SALLEZZO GIUSEPPE + 1 c/ COMUNE di CASTELVETRANO**

*** **

SOMME DOVUTE EX SENTENZA

SORTE	€	7.232,75
INTERESSI LEGALI sulla sorte devalutata	€	570,54
SPESI LEGALI imponibili (compensi)	€	2.550,00
SPESE FORFETTARIE 15% su € 3.550,00	€	382,50
CAP 4% su € 2.932,50	€	117,30
IVA 22% su € 3.049,80	€	526,24
ESBORSI	€	680,00
SPESE DI CTU	€	500,00
TOTALE	€	12.559,33

Castelvetro, 2.08.2016

Avv. Daniela Grimsardo

Calcolo della Devaluazione Monetaria

Importo da Devalutare: € 6.891,45

Dal mese di Gennaio 2010

Al mese di Ottobre 2010

Indice Istat utilizzato: FOI generale

Indice Gennaio 2010: 99,7

Indice Ottobre 2010: 137,6

Raccordo Indici: 1,471

Indice di Devaluazione: 0,94

Totale Devaluazione: € 414,52

Importo Devalutato: € 6.476,93

Calcolo Interessi Legali e Rivalutazione

Servizio Richiesto: Calcolo Interessi Legali sul Capitale Rivalutato Annualmente

Data Iniziale: 16/10/2010

Data Finale: 30/06/2018

Capitale Iniziale: € 6.476,33

Interessi Legali: Nessuna capitalizzazione, Anno Civile (365 gg)

Decorrenza Rivalutazione: Ottobre 2010

Scadenza Rivalutazione: Giugno 2016

Indice Istat utilizzato: FOI generale

Dal:	Al:	Capitale Rivalutato:	Tasso:	Giorni:	Interessi:
16/10/2010	31/12/2010	€ 6.684,19	1,00%	76	€ 13,92
01/01/2011	16/10/2011	€ 6.684,19	1,50%	289	€ 79,39
16/10/2011	31/12/2011	€ 6.865,55	1,50%	75	€ 21,44
01/01/2012	16/10/2012	€ 6.865,55	2,50%	290	€ 136,37
16/10/2012	16/10/2013	€ 6.910,88	2,50%	365	€ 172,77
16/10/2013	31/12/2013	€ 6.917,36	2,50%	76	€ 96,01
01/01/2014	16/10/2014	€ 6.917,36	1,00%	289	€ 64,77
16/10/2014	31/12/2014	€ 6.917,36	1,00%	76	€ 14,40
01/01/2015	16/10/2015	€ 6.917,36	0,50%	289	€ 27,39
16/10/2015	31/12/2015	€ 6.904,41	0,50%	75	€ 7,19
01/01/2016	30/06/2016	€ 6.904,41	0,20%	182	€ 6,89

Indice alla Decorrenza: 137,8

Indice alla Scadenza: 99,9

Rapporto Indici: 1,47

Coefficiente di Rivalutazione: 1,088

Totale Rivalutazione: € 427,48

Capitale Rivalutato: € 6.904,41

Totale Colonna Giorni: 2084

Totale Interessi: € 570,54

Rivalutazione + Interessi: € 698,02

Capitale Rivalutato + Interessi: € 7.474,95